

Spettabile

**Tessitura Monti S.p.A. in Liquidazione
Giudiziale**

Via Saltore, 10

31052 Maserada sul Piave (TV) Italy

Alla c.a. del Curatore Dott. Fabio Pettinato

- omissis - , 19.5.2023

OGGETTO: Offerta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda di Tessitura Monti S.p.A. in Liquidazione Giudiziale (di seguito anche la “**Procedura**” o “**Tessitura Monti**”)

Egregi signori,

facendo seguito alle interlocuzioni intercorse, il sottoscritto - omissis - , nato a - omissis - , il - omissis - , (C.F. - omissis -), residente a - omissis - , in via - omissis - , in qualità di rappresentante legale, munito di idonei poteri (*sub* **Art. 1**), della società - omissis - (C.F. & P. IVA - omissis -), corrente in - omissis - , via - omissis - , iscrizione R.E.A. n. - omissis - (“**Offerente**”), formula la presente offerta vincolante per l’acquisto del Ramo d’Azienda, come meglio identificato *infra*, della Procedura.

Premesso che:

in relazione all’Offerente

A. l’Offerente:

- (i) è una società - omissis - ;
- (ii) ha intenzione di diversificare la propria attività – omissis - ;
- (iii) intende attuare tale strategia con logiche gestionali volte a: (i) preservare l’autonomia del ramo di azienda di proprietà della Procedura e oggetto della presente Offerta Vincolante, come *infra* definita; (ii) rilanciarne l’immagine sul mercato con la ricostituzione del servizio pronto-magazzino e di uno sviluppo delle collezioni stagionali più adeguato ai nuovi *trend* di mercato;
- (iv) non intende, al contrario, proseguire l’attività di produzione industriale dei tessuti effettuata da Tessitura Monti presso lo stabilimento di Maserada sul Piave (TV);

in relazione alla Procedura

- B. con decreto del 29.3.2023, comunicato in data 31.3.2023, il Tribunale di Venezia, a seguito dell'istanza *ex art.* 70 D. Lgs. 8.7.1999, n. 270 del Commissario Straordinario di conversione della procedura di amministrazione straordinaria, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Tessitura Monti S.p.A., con sede legale in Maserada del Piave (TV) in via Saltore 10, nominando quale Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Bianchi e come Curatore il dott. Fabio Pettinato;
- C. con l'apertura della liquidazione giudiziale è stato disposto l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa sino al 31.5.2023, salvo proroghe, al fine di completare le lavorazioni attualmente in essere e procedere alle relative consegne ai clienti e di consentire la cessione a terzi dei complessi aziendali (o di una parte di essi) in funzionamento.

* * * *

Tutto ciò premesso, l'Offerente formula la presente offerta vincolante irrevocabile di acquisto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 c.c., del Ramo d'Azienda facente capo alla Procedura (“**Offerta Vincolante**”), come meglio di seguito descritto.

I. Ramo d'Azienda

1. L'Offerente - anche con riserva di nominare per l'acquisto una società di capitali da questi controllata (il “**Terzo Nominato**”), entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto preliminare di cessione del Ramo d'Azienda, come *infra* definito, e ferma la responsabilità solidale dell'Offerente per le obbligazioni assunte con tale contratto preliminare - espressamente escludendo sin d'ora il rilascio da parte della Procedura di ogni garanzia per vizi e/o evizione, si impegna irrevocabilmente ad acquistare il ramo d'azienda della Procedura (il “**Ramo d'Azienda**”) così costituito:
- (i) i macchinari e le attrezzature del reparto campionario e del laboratorio filati e tessuti, le attrezzature del magazzino dei prodotti finiti, i mobili e le attrezzature d'ufficio e di archivio, il materiale e le attrezzature per l'allestimento degli *stand fieristici*, le auto aziendali, meglio identificati *sub* **Art. 2**;
 - (ii) i sistemi informatici e le periferiche di *input/output*, meglio identificati *sub* **Art. 3**;
 - (iii) i marchi di proprietà della Procedura meglio identificati *sub* **Art. 4**, le certificazioni dei prodotti a marchio Tessitura Monti e Sictess, l'archivio storico – sia fisico sia informatico – dei tessuti e dei campionari, *sub* **Art. 5**, i loghi, modelli e i segni distintivi *sub* **Art. 6**, e i materiali logati *sub* **Art. 7**;

- (iv) gli ordini ricevuti dalla Procedura che siano in corso di lavorazione alla data di sottoscrizione del contratto preliminare di cessione del Ramo d'Azienda (“**Signing**”) *nonché* tutti gli ulteriori ordini ricevuti dalla Procedura successivamente al Signing, purché - in entrambi i casi - ancora in corso alla data dell'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda (“**Closing**”). Per “ordini ancora in corso al Closing” si intendono tutti gli ordini con riferimento ai quali sia ancora necessario svolgere, in tutto o in parte, attività di produzione/assemblaggio/finitura. In tale categoria non rientrano quindi gli ordini che abbiano ad oggetto beni che siano pronti per essere spediti al cliente: questi ordini rimarranno in capo alla Procedura che provvederà a dar corso alla spedizione incassando il relativo corrispettivo;
- (v) il contratto di licenza del marchio “Tessitura Monti India” del 28.12.2022 *sub* **Art. 8**;
- (vi) i contratti di lavoro dipendente con n. 16 dipendenti suddivisi in:
 - (a) n. 3 dipendenti dell'area *manager* (di cui n. 1 area *manager* Italia, n. 1 area *manager* Europa, n. 1 area *manager* paesi extraeuropei, ossia UK, China, Japan, Korea, Usa);
 - (b) n. 4 dipendenti del settore *back office* commerciale (di cui n. 1 addetto *back office* Italia e n. 3 addetti *back office* estero);
 - (c) n. 1 direttore finanziario;
 - (d) n. 2 impiegati amministrativi (di cui n. 1 impiegato amministrativo responsabile ciclo attivo e n. 1 impiegato amministrativo responsabile ciclo passivo-bilanci);
 - (e) n. 4 addetti al reparto creativo (di cui n. 1 coordinatore ufficio creazioni responsabile collezioni, n. 1 disegnatore stampa e n. 2 disegnatori tinto filo collezioni ed esclusive clienti);
 - (f) n. 1 responsabile di produzione e
 - (g) n. 1 responsabile di laboratorio.

A tale riguardo l'Offerente si impegna a fare tutto quanto di sua competenza per avviare, ove richiesto dalla Procedura e nei tempi indicati da quest'ultima, le procedure di consultazione sindacale relative al trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 47 L. 29.12.1990, n. 428 (e succ. mod.) e/o di partecipare ai relativi incontri anche rispetto a procedure già avviate da Tessitura Monti, il tutto al fine di stipulare

un accordo *ex art.* 47 comma 5, L. 29.12.1990, n. 428 (e succ. mod.) con le organizzazioni sindacali che preveda, per il caso di aggiudicazione del Ramo d'Azienda all'Offerente, l'assunzione alle dipendenze dell'Offerente (o del Terzo Nominato) dei n. 16 lavoratori dipendenti di cui sopra, anche con nuove condizioni contrattuali, impegnandosi sin da ora a mantenere per quanto possibile la sede di lavoro nel Comune di Maserada sul Piave (TV) e comunque in altro comune sito in ambito territoriale limitrofo in un raggio non superiore a 25 km dall'attuale sede dello stabilimento di Tessitura Monti. L'Offerente si impegna quindi a non irragionevolmente negare il proprio consenso ad un accordo sindacale che, nell'ambito della citata procedura *ex art.* 47 L. 29.12.1990 n. 428, il Curatore di Tessitura Monti dovesse ritenere conveniente;

- (vii) le categorie merceologiche relative alle rimanenze di magazzino, meglio identificate nell'**All. 9** con i criteri di determinazione di prezzo, i termini e le condizioni esplicitate sempre *sub All. 9* (il "**Prezziario**"), nella consistenza che risulterà nella Determinazione Congiunta del Corrispettivo Definitivo del Magazzino, come *infra* definito (le "**Rimanenze di Magazzino**");

2. Il Ramo d'Azienda non comprende:

- (i) né i crediti della Procedura di qualsiasi genere e/o natura esistenti alla data del Closing;
- (ii) né i debiti della Procedura di qualsiasi genere e/o natura, ivi compresi quelli verso il personale a qualunque titolo, né qualunque onere, impegno, responsabilità, carico, sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e/o natura, sorti anteriormente alla data del Closing.
- (iii) né contratti di agenzia.

3. L'Offerente è a conoscenza del fatto che, alla data del Closing, Tessitura Monti cesserà di svolgere tutte le attività produttive oggi in essere presso lo stabilimento di Maserada sul Piave (TV) e, pertanto, si impegna sin d'ora ad organizzarsi nel modo più opportuno al fine di evitare discontinuità sul livello dei servizi erogati al mercato del Ramo d'Azienda.

4. L'Offerente è altresì a conoscenza del fatto che una parte del processo produttivo di Tessitura Monti è delocalizzato presso lo stabilimento di Tessitura Monti Cekia S.r.o. sito in Studenec (Repubblica Ceca) e a tal proposito l'Offerente è consapevole che, per un'efficiente gestione degli ordini, è necessario che lo stesso acquisti i semilavorati prodotti

dalla stessa Tessitura Monti Cekia S.r.o. per un periodo non inferiore ai tre mesi successivi alla data del Closing.

5. Con particolare riferimento al reparto produttivo dedicato alla finitura dei tessuti (c.d. finissaggio), l'Offerente è a conoscenza del fatto che il suddetto reparto produttivo, a far data dall'aggiudicazione del Ramo d'Azienda, procederà solamente all'ultimazione dei lotti produttivi presi in carico fino a tale data, in modo da ultimare la lavorazione degli stessi entro la data del Closing. A tale riguardo l'Offerente, in caso di aggiudicazione del Ramo di Azienda, si impegna a comunicare a Tessitura Monti, entro e non la data dell'aggiudicazione, il soggetto presso il quale trasferire il tessuto greggio per svolgere le attività di finissaggio, ferma restando quanto previsto al successivo § III.1.

II. Corrispettivo e termini di pagamento

II.A Il Corrispettivo

1. Il corrispettivo offerto per l'acquisto da parte dell'Offerente del Ramo d'Azienda è pari a Euro 1.300.000 (un milione e trecentomila), oltre imposte e tasse (il "**Corrispettivo**") di cui:
 - (a) Euro 300.000 (trecentomila) come corrispettivo per gli elementi del Ramo d'Azienda indicati al § I.1., punti da (i) a (vi) ("**Corrispettivo per il Ramo d'Azienda senza le Rimanenze di Magazzino**");
 - (b) Euro 1.000.000 (un milione) come corrispettivo provvisorio delle Rimanenze di Magazzino ("**Corrispettivo Provvisorio delle Rimanenze di Magazzino**").
2. Le imposte e le tasse previste per legge, nonché le spese notarili e le spese relative alle trascrizioni, registrazioni o iscrizioni in pubblici registri, relative e/o conseguenti al trasferimento del Ramo d'Azienda, ivi comprese quelle tecniche connesse e dipendenti, saranno ad esclusivo carico dell'Offerente.

II.B Il Corrispettivo per il Ramo d'Azienda senza le Rimanenze di Magazzino

1. Il Corrispettivo per il Ramo d'Azienda senza le Rimanenze di Magazzino sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 - (i) quanto ad Euro 30.000 (trentamila), al Signing, mediante incameramento a titolo definitivo di parte dell'importo versato a titolo di Garanzia, come *infra* definita, contestualmente alla trasmissione della presente Offerta Vincolante (v. copia della disposizione irrevocabile di bonifico *sub* **Al. 10**);

- (ii) quanto ad Euro 120.000 (centoventimila), al Signing, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la Procedura comunicherà per iscritto alla scrivente con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso;
- (iii) quanto ad Euro 150.000 (centocinquantomila), al Closing (da tenersi entro e non oltre il 15.7.2023) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la Procedura comunicherà per iscritto alla scrivente con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso.

II.C Il Corrispettivo per le Rimanenze di Magazzino

1. Il Corrispettivo Provvisorio delle Rimanenze di Magazzino è determinato in Euro 1.000.000 (un milione), sulla base dei termini e nelle condizioni di cui all'**Art. 9**, e verrà successivamente reso definitivo mediante la procedura prevista dal presente paragrafo.
2. L'Offerente corrisponde alla data del Signing l'importo di Euro 100.000 (centomila) a titolo di pagamento di quota parte del Corrispettivo Provvisorio delle Rimanenze di Magazzino, mediante incameramento a titolo definitivo della restante parte dell'importo versato a titolo di Garanzia, come *infra* definita.
3. Il restante importo del Corrispettivo Provvisorio delle Rimanenze di Magazzino è versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la Procedura comunicherà per iscritto alla scrivente con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso nelle seguenti modalità alternative:
 - (i) alla data del Closing, con il pagamento del restante importo pari a Euro 900.000 (novecentomila); ovvero
 - (ii) previa dazione di idonea garanzia da parte dell'Offerente che sia di insindacabile gradimento degli organi della Procedura, mediante pagamento di n. 12 rate mensili, ciascuna dell'importo di Euro 75.000 (settantacinquemila) scadenti il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dalla data del Closing, fermo restando quanto disposto al successivo paragrafo II.C.11.
4. Entro 10 (dieci) giorni dal Closing, l'Offerente e la Procedura provvederanno ad effettuare in contraddittorio l'inventario delle Rimanenze di Magazzino. Le Rimanenze del Magazzino dovranno essere valutate secondo il Prezziario *sub* **Art. 9**.
5. Le quantità ed il valore dei beni costituenti le Rimanenze di Magazzino, quali individuati sulla base del Prezziario, saranno riepilogati in un documento (la "**Determinazione Congiunta del Corrispettivo Definitivo del Magazzino**") redatto in contraddittorio tra

l'Offerente e la Procedura che conterrà la determinazione del valore complessivo delle Rimanenze di Magazzino e quindi del corrispettivo definitivo dovuto dall'Offerente per le Rimanenze di Magazzino (il “**Corrispettivo Definitivo del Magazzino**”).

6. La Determinazione Congiunta del Corrispettivo Definitivo del Magazzino dovrà essere sottoscritta dall'Offerente e dalla Procedura entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla data del Closing.
7. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere la suddetta Determinazione Congiunta del Corrispettivo Definitivo del Magazzino entro il termine di cui sopra per disaccordo tra le parti, ciascuna parte dovrà inviare all'altra parte entro 3 (tre) giorni dalla scadenza del termine per la sottoscrizione della Determinazione Congiunta del Corrispettivo Definitivo del Magazzino una formale comunicazione scritta di disaccordo (la “**Comunicazione di Disaccordo**”) recante una dettagliata descrizione delle ragioni di tale disaccordo (le “**Questioni Controverse**”).
8. Tali Questioni Controverse saranno rimesse alla determinazione di un revisore indipendente, che le parti individueranno tra primarie società di revisione (il “**Revisore Indipendente**”), ad istanza della parte più diligente. Si conviene sin d'ora che:
 - (a) al Revisore Indipendente sarà conferito il mandato di dirimere esclusivamente le Questioni Controverse e quindi, sulla base di tale determinazione, di procedere alla determinazione del Corrispettivo Definitivo del Magazzino sulla base del Prezziario;
 - (b) il Revisore Indipendente dovrà, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del mandato, rendere la determinazione del Corrispettivo Definitivo del Magazzino con riferimento al Prezziario, ovvero in caso di impossibilità, con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 primo comma c.c., inviando, tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, apposita comunicazione scritta (la “**Determinazione del Revisore Indipendente**”);
 - (c) la Determinazione del Revisore Indipendente sarà definitiva e vincolante, salvo il caso di dolo o mala fede;
 - (d) le spese e gli onorari relativi alle prestazioni eseguite dal Revisore Indipendente saranno interamente a carico dell'Offerente.
9. Nel caso in cui il Corrispettivo Definitivo del Magazzino, come sopra accertato, sia superiore al Corrispettivo Provvisorio del Magazzino, l'Offerente corrisponderà alla Procedura l'importo ancora dovuto quale corrispettivo per le Rimanenze di Magazzino,

pari alla differenza tra (a) il Corrispettivo Definitivo del Magazzino e (b) il Corrispettivo Provvisorio del Magazzino (e relative imposte e tasse) (l'“**Importo da Corrispondere**”), entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data in cui le parti abbiano sottoscritto la Determinazione Congiunta del Corrispettivo Definitivo del Magazzino ovvero, per il caso in cui il Corrispettivo Definitivo del Magazzino sia stato determinato dal Revisore Indipendente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della Determinazione del Revisore Indipendente da parte dell'Offerente.

10. Nel caso in cui il Corrispettivo Definitivo del Magazzino, come sopra accertato, sia inferiore al Corrispettivo Provvisorio del Magazzino, la Procedura provvederà a rimborsare all'Offerente un importo pari alla differenza tra (a) il Corrispettivo Provvisorio del Magazzino e (b) il Corrispettivo Definitivo del Magazzino (e relative imposte e tasse) (l'“**Importo da Rimborsare**”) entro 7 (sette) giorni dalla data in cui le parti abbiano sottoscritto la Determinazione Congiunta del Corrispettivo Definitivo del Magazzino ovvero, per il caso in cui il Corrispettivo Definitivo del Magazzino sia stato determinato dal Revisore Indipendente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della Determinazione del Revisore Indipendente della Procedura.
11. Nell'ipotesi delineata *sub* §II.C.3.(ii):
 - (i) l'Importo da Corrispondere dovrà essere sommato all'importo della prima rata mensile successiva di pagamento del Corrispettivo Provvisorio delle Rimanenze del Magazzino; viceversa
 - (ii) l'Importo da Rimborsare dovrà essere decurtato dall'importo dell'ultima rata mensile di pagamento del Corrispettivo Provvisorio delle Rimanenze del Magazzino.

III. Irrevocabilità dell'Offerta Vincolante

1. La presente Offerta Vincolante è sottoposta alla condizione che Tessitura Monti mantenga operativo il Ramo d'Azienda sino al Closing.
2. La presente Offerta Vincolante è efficace ed irrevocabile sino al 15.7.2023.
3. L'Offerente si impegna espressamente a tenere ferma l'Offerta Vincolante anche laddove la presente Offerta Vincolante venga posta a base di una procedura competitiva di vendita, anche telematica, del Ramo d'Azienda, sulla base del regolamento di gara che verrà autorizzato dagli organi della Procedura, gara a cui l'Offerente si impegna sin d'ora a partecipare.

4. Il trasferimento del Ramo d'Azienda oggetto della presente Offerta Vincolante dovrà avvenire nel corso dell'esercizio provvisorio di Tessitura Monti e comunque nei termini che verranno concordati dalle parti nel contratto preliminare di cessione del Ramo d'Azienda.

IV. Garanzia

1. L'Offerente acclude alla presente offerta *sub* **Art. 10** copia della disposizione irrevocabile di bonifico in data 19.05.2023 a favore della Procedura per l'importo di Euro 130.000 (centotrentamila) a garanzia dell'impegno dell'Offerente *(i)* a non revocare, in tutto o in parte, l'Offerta Vincolante prima della sua scadenza del 15.7.2023, *(ii)* a partecipare alla procedura competitiva di vendita di cui al precedente punto III.3 nonché *(iii)* ove risulti aggiudicatario del Ramo d'Azienda, a concludere il contratto preliminare e/o il contratto definitivo per la cessione del suddetto Ramo d'Azienda; e comunque *(iv)* ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura di vendita del Ramo d'Azienda (la "**Garanzia**").
2. La Garanzia dovrà essere restituita all'Offerente nel caso in cui quest'ultimo, per fatto a lui non imputabile, non si aggiudichi il Ramo d'Azienda ovvero non sottoscriva il contratto preliminare o definitivo di cessione del Ramo d'Azienda.

V. Legge applicabile e foro competente

1. La presente Offerta Vincolante è soggetta alla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia tra le parti derivante dalla presente Offerta Vincolante sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

VI. Allegati

1. Si allegano alla presente offerta:
 1. visura CCIAA - omissis - ;
 2. elenco cespiti;
 3. elenco *hardware*;
 4. elenco marchi;
 5. archivi;
 6. loghi;
 7. materiale logato;

[SU CARTA INTESTATA DELL'OFFERENTE – omissis -]

8. accordo licenza marchio Tessitura Monti India;
9. Prezziario con criteri di valutazione delle categorie merceologiche del magazzino;
10. copia della disposizione irrevocabile di bonifico a titolo di Garanzia.

Molti cordiali saluti.

- omissis -

- omissis -